

Prot. Gen. N.  
del

CIG 8253006400

Contr. N. \_\_\_\_\_/20

**ALLEGATO  
SCHEMA DI CONTRATTO**

**Tra**

**ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.**, con sede in Via T. Taramelli 26 – 20124 Milano - Codice Fiscale, Partiva IVA e Iscrizione Registro Imprese di Milano 05017630152, iscritta al R.E.A. al n. 1096149, nella persona del Direttore Generale Avv. Filippo Bongiovanni, di seguito per brevità "ARIA S.p.A.";

**e**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, di seguito, per brevità, anche solo "Fornitore"

**PREMESSO CHE**

- a) in qualità di stazione appaltante, ARIA S.p.A. ha espletato una Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Licenze Genesys e Salesforce;
- b) il Fornitore è risultato aggiudicatario e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio richiesto oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva ed eventuali altre garanzie;

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**1. Oggetto**

- 1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di Licenze Genesys e Salesforce.
- 2. Il servizio oggetto del presente contratto è descritto nell'Allegato "Capitolato Tecnico" e dovrà essere erogato nel rispetto di quanto stabilito nel suddetto documento e negli atti della procedura.
- 3. Tutti gli atti (tra cui, a titolo esemplificativo, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Economica, i Chiarimenti ecc.), costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
- 4. In caso di contrasto dell'Offerta del Fornitore con il presente Contratto o con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, prevalgono gli atti della procedura.

## **2. Condizioni generali**

1. ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di non stipulare il presente contratto qualora vengano attivate medio tempore Convenzioni ritenute maggiormente convenienti ed il Fornitore non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità delle stesse.

## **3. Efficacia e durata del contratto**

1. Il contratto avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura.
2. Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106 comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

## **4. Obbligazioni contrattuali del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'offerta economica, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché quelle che si rendessero necessarie o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
  - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- 3) Il Fornitore si obbliga, altresì:
  - ad eseguire, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni previste, i servizi oggetto del contratto osservando tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
  - ad assumersi, altresì, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti oggetto del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali;
  - a fornire ad ARIA S.p.A. le informazioni richieste per le esigenze di gestione del contratto obbligandosi, altresì, a dare immediata comunicazione al referente del contratto di ARIA S.p.A. di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto stesso;
  - nel caso in cui, per causa di forza maggiore, il Fornitore fosse impossibilitato ad adempiere alle prestazioni contrattualizzate, lo stesso non avrà diritto ad alcun compenso; mentre, l'esecuzione soltanto parziale, comporterà il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio di ARIA S.p.A., utilizzabile per il proseguimento delle attività;
  - a fornire ad ARIA S.p.A., se richiesto, copia delle ultime denunce INPS e INAIL e tutte le informazioni richieste per le esigenze di gestione del contratto;
  - a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
  - ad espletare ogni prestazione contrattuale prevista impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e negli atti della procedura;
  - a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- a predisporre tutti gli strumenti necessari atti a consentire ad ARIA S.p.A. di monitorare la conformità di tutte le prestazioni oggetto della procedura alle norme previste nel presente contratto;
  - a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
3. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali di ARIA S.p.A. nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
4. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi di ARIA S.p.A. dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro di ARIA S.p.A. in caso di presenza di personale, definendo con la medesima le modalità ed i tempi di intervento;
  - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, se presente.
5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ritardata da esigenze motivate di ARIA S.p.A. e/o da altri Enti Pubblici.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ARIA S.p.A., assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad uniformarsi a quanto stabilito all'articolo 3 del Patto di Integrità allegato al presente contratto, pena quanto disciplinato dall'art. 5 del predetto patto.
8. Il Fornitore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la prestazione affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale, operando secondo le modalità richieste da ARIA S.p.A..
9. ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare audit sia presso il Fornitore che con altre modalità. Tali audit saranno finalizzati a monitorare e verificare che le attività siano svolte dal Fornitore nel rispetto di quanto definito a livello contrattuale e di quanto previsto dal Capitolato tecnico.
10. Il Fornitore si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, a tal fine il Fornitore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione 2/5 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

## **5. Lavoro e sicurezza sul lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e normative di settore), assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare ad ARIA S.p.A. copia delle denunce di infortuni che dovessero occorrere ai propri dipendenti durante le attività propedeutiche del servizio.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a

continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

## **6. Corrispettivi, fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Vi riconosceremo il corrispettivo totale offerto di € ..... + IVA come da Legge, per il servizio di cui all'oggetto, così ripartito:

- GENESYS: Licenze d'uso per software CCI abilitate per canali Voce + Mail + Connettore e manutenzione 12 mesi: € ..... + IVA come da Legge
- GENESYS: Licenze d'uso per software CCI abilitate per canali Voce + Chat + Social + Connettore e manutenzione 12 mesi: € ..... + IVA come da Legge
- SALESFORCE: Canone di fruizione del servizio Cloud CRM per 12 mesi: € ..... + IVA come da Legge.

2. Il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo a condizione che i servizi siano prestati a perfetta regola d'arte ed approvati dal Referente del contratto di ARIA S.p.A.

3. La fatturazione prevista è annuale anticipata.

4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi ad eccezione di quelli previsti dalla normativa previgente in tale ambito.

5. Le fatture dovranno essere intestate e fatte pervenire ad ARIA S.p.A. unicamente in modalità elettronica secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, e come meglio specificato dal Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e successive modificazioni. Il Codice IPA da utilizzare nella fatturazione ad ARIA S.p.A. è il seguente: UFK6Y8.

6. Il Pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà a 30 gg. fine mese dal ricevimento della fattura mediante Bonifico Bancario sul conto corrente che il Fornitore indicherà alla firma del contratto di cui all'Allegato Tracciabilità.

7. In ciascun Bonifico sarà indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente affidamento.

8. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (ANAC n. 4 del 7/07/2011), pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10 (Risoluzione) e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

9. In caso di ritardato pagamento oltre il termine stabilito per causa non imputabile al Fornitore, si procederà secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

10. ARIA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

11. Nel caso in cui la società Agenzia delle entrate-Riscossione, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario verrà applicato quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

12. Rimane inteso che ARIA S.p.A., prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

## **7. Penali**

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante ad ARIA S.p.A.) o imputabili ad ARIA S.p.A., qualora quanto ordinato non

venga eseguito in conformità a quanto previsto e richiesto nella documentazione di gara, ARIA S.p.A. ne darà comunicazione al Fornitore che dovrà provvedere entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate, ai sensi dell'Art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della documentazione, nell'esecuzione delle attività, rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e a quanto condiviso negli incontri operativi, ARIA S.p.A. applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale; non sarà possibile superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

3. Le penali sono tra di loro cumulabili. Qualora per le attività svolte non vengano assicurati livelli di servizio sufficienti a garantire l'efficacia e la qualità delle prestazioni contrattuali potranno essere applicate penali fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo contrattuale.

4. Qualora le penali superino il 10 per cento dell'importo totale del presente contratto, ARIA S.p.A. avrà la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, di risolvere di diritto il presente contratto e di incamerare la fidejussione, dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata a.r.. Gli importi relativi alle penali sopra indicate verranno detratti in sede di liquidazione delle relative fatture a fronte dell'emissione di una nota di credito.

## 8 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. *[da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto *[ovvero]*

*[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. \_\_\_\_\_.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARIA S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ARIA S.p.A., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ARIA S.p.A. revocherà l'autorizzazione al subappalto.

5. Il Fornitore, prima dell'inizio della prestazione, è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale Acquisti – Acquisti Sotto Soglia, presso ARIA S.p.A., quanto disciplinato dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Il Fornitore è obbligato a richiedere ad ARIA S.p.A. nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Il Fornitore si impegna ad inviare alla Direzione Centrale Acquisti – Acquisti Sotto Soglia, presso ARIA S.p.A., almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto, il Fornitore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Resta inteso che ARIA S.p.A., prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità relativo al Fornitore e a tutti i subappaltatori.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti ed il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. Il Fornitore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. Il Fornitore deve allegare la copia autentica del contratto di subappalto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARIA S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARIA S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto di cui al successivo articolo "Risoluzione".
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
17. Ogni flusso finanziario tra il Fornitore ed il subappaltatore dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in ordine alla loro tracciabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

#### **8bis - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

*(eventuale in caso di subappalto)*

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **9 - Cauzione Definitiva**

1. La garanzia definitiva dal Fornitore, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, emessa da \_\_\_\_\_, mediante cauzione o fideiussione (n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e relativa appendice di variazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), per la somma garantita di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, nascenti dall'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile.
3. La cauzione opera nei confronti di ARIA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del contratto ed opera per tutta la durata del contratto e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. La garanzia sarà svincolata in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente.
4. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo dopo il consenso espresso in forma scritta da parte di ARIA S.p.A. e previa deduzione di eventuali crediti di ARIA S.p.A. verso il Fornitore.
5. Qualora per l'applicazione delle penali e la rifusione di eventuali danni derivanti dall'inosservanza del presente contratto da parte del Fornitore o per qualsiasi altra causa, l'importo della garanzia dovesse



ridursi, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARIA S.p.A..

6. La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **10 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto al Fornitore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARIA S.p.A.. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.

3. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **11. Referenti del contratto**

1. Il Referente del contratto del Fornitore è \_\_\_\_\_.

- numero di telefono \_\_\_\_\_

- indirizzo e-mail (PEC) \_\_\_\_\_

2. Il Referente del contratto di ARIA S.p.A. è \_\_\_\_\_.

#### **12. Risoluzione**

1. Il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., a mezzo R/R da inviarsi al Fornitore, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) inadempimento totale o parziale nonché grave ritardo nella prestazione dei servizi richiesti;

b) vizi e/o difformità delle prestazioni oggetto del presente contratto, che le rendano non conformi alle prescrizioni di ARIA S.p.A.;

c) inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui al punto 6 dell'art. Corrispettivi, fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari del presente contratto;

d) inosservanza delle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione dei servizi richiesti, pattuite nel presente contratto;

e) inosservanza delle disposizioni sul Codice Etico di cui all'art.16 del presente contratto.

2. Nei casi summenzionati, resta salvo il diritto di ARIA S.p.A. di richiedere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali imputabili al Fornitore.

3. Al di fuori dalle ipotesi di cui al precedente comma, in caso di inadempimento di non rilevante entità e/o anomalie tali da non pregiudicare l'esecuzione della fornitura, ARIA S.p.A. si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'esatto adempimento contrattuale entro un termine congruo, a mezzo PEC e/o AR, decorso inutilmente il quale il contratto si risolverà di diritto.

4. In ogni caso ARIA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto per grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei casi qui di seguito indicati:

- in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora il Fornitore non costituisca la garanzia richiesta oppure una nuova garanzia o qualora la persona che ha costituito una precedente garanzia non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'Articolo "Obbligazioni contrattuali del Fornitore";
- qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'Articolo "Lavoro e sicurezza sul lavoro";
- qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'Articolo "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito";
- qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'Articolo "Garanzia definitiva";
- qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'Articolo "Condizioni risolutive espresse";
- qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'Articolo "Codice Etico";
- qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'Articolo "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione";

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ARIA S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata.

6. In tutti i casi non espressamente regolati dal presente contratto si applicano le disposizioni previste dal codice civile.

7. In caso di violazione del Patto di Integrità, parte integrante del presente contratto e consultabile sul sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) (sezione "Società Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione"), è prevista la risoluzione di diritto del contratto sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

8. è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - risolvere il Contratto di Fornitura per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

### **13. Recesso**

1. ARIA S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e per giusta causa, nelle seguenti ipotesi:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore.

2. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di ARIA S.p.A. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

3. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio. La comunicazione di recesso prevederà i tempi necessari per il passaggio di consegne e per garantire la continuità del servizio.

### **14. Condizioni Risolutive Espresse**

1. Il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;



- c) in caso di irrogazioni di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e ARIA S.p.A. avrà diritto ad incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Se nel corso di esecuzione del presente contratto, per un servizio corrispondente a quello oggetto dello stesso, dovessero risultare da Convenzioni di ARCA o Consip, parametri prezzo-qualità più convenienti, il Fornitore potrà adeguare i propri corrispettivi a quelli espressi in tali convenzioni, pena la risoluzione.

#### **15. Codice Etico**

1. Il Fornitore dichiara di avere preso visione, all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>, nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della corruzione", del Codice Etico e della parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Preso atto dei valori e dei principi espressi dai suddetti documenti, si impegna a una condotta conforme a quanto previsto dal Codice Etico e dalla parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione della società.
3. Il Fornitore prende atto inoltre che l'inosservanza dei precetti di cui al Codice Etico e alla parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione, comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale ARIA S.p.A. sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
4. Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARIA S.p.A. specialisti o altre persone fisiche per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto, il Fornitore stesso si impegna, prima del loro impiego, a far sottoscrivere la "Dichiarazione di presa visione di Codice Etico, Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 (parte generale) e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza", disponibile all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>, nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".
5. Tale documento dovrà essere tempestivamente trasmesso ad ARIA S.p.A. all'indirizzo [protocollo@pec.ariaspa.it](mailto:protocollo@pec.ariaspa.it).
- 6) In caso di inosservanza di tale impegno ARIA S.p.A. sarà legittimata a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

#### **16. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione**

1. Il Fornitore è tenuto a dare comunicazione tempestiva ad ARIA S.p.A. ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto stesso sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.
- 3) ARIA S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti citati nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (paragrafo "Elenco reati di corruzione previsti dalla L. 190/2012 e reati contro la Pubblica Amministrazione").
3. Il Fornitore si impegna, prima dell'avvio delle attività oggetto del presente contratto, a sottoscrivere la dichiarazione di avvenuta presa visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. "Codice Etico".

## **17. Riservatezza**

1. Ai fini del presente contratto, per “Informazione Confidenziale” si intende ogni informazione che non sia di pubblico dominio di cui una Parte sia entrata in possesso nell’esecuzione delle prestazioni di cui al contratto, indipendentemente dal modo in cui sia stata acquisita o comunicata (oralmente, per iscritto, tramite mezzo elettronico o altro mezzo) e indipendentemente dal fatto che sia stata o meno espressamente identificata come “riservata” o con simili espressioni all’atto della comunicazione. Tali informazioni includono, senza alcuna limitazione, informazioni di natura tecnica, economica, finanziaria, commerciale, d’affari o amministrativa, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, modelli, nomi di potenziali fornitori, clienti o soci, accordi commerciali proposti, progetti, proiezioni di mercato, software, raccolta di codici, carte, diagrammi logici, segreti di mercato, procedimenti, formule, grafici ed altri materiali, invenzioni, documentazione, know-how, forme, tecniche, disegni e schizzi, dati.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a:

a) mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali e non comunicarle o divulgare a terzi (ad eccezione di quanto previsto alla successiva lett. b), adottando all'uopo tutte le misure, anche fisiche e tecnologiche, di sicurezza idonee a preservarne la riservatezza;

b) limitarne la divulgazione esclusivamente ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse ai fini dell’esecuzione del presente contratto, i quali dovranno essere previamente informati circa il carattere confidenziale delle informazioni e gli obblighi di riservatezza qui previsti, fermo restando la responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell’altra in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente articolo da parte dei suddetti soggetti;

c) utilizzare le Informazioni Confidenziali solo ed esclusivamente per le attività connesse all’esecuzione del presente contratto;

d) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i soggetti di cui alla lettera b);

e) restituire immediatamente all’altra Parte o distruggere, su richiesta, documenti contenenti le Informazioni Confidenziali;

f) comunicare immediatamente all’altra Parte qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l’integrità delle Informazioni Confidenziali ai quali la Parte ricevente abbia avuto accesso.

3. Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle Informazioni Confidenziali che debbano essere divulgate o comunicate in forza di obblighi di legge o richieste legittimamente da Autorità.

Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare al pubblico, né a pubblicare o fare pubblicare alcun annuncio stampa sull’esistenza o sul contenuto del presente contratto senza il consenso scritto dell’altra Parte.

4. In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo, la Parte non inadempiente potrà rivalersi sull’altra per il risarcimento dei danni, salvo comunque il suo diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile.

5. Le Parti concordano che le previsioni di cui al presente articolo continueranno ad avere piena efficacia e validità anche dopo la cessazione del presente contratto, a qualunque titolo o causa dovuta, per un periodo di 3 (tre) anni successivi alla data di cessazione medesima.

## **18. Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto, b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto, c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini, d) con riferimento alla

presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, ARIA S.p.A. avrà il diritto di risolvere il contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

#### **19. Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed ARIA S.p.A., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

#### **20. Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del Fornitore. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

2. Le eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico del Fornitore.

#### **21. Gestione della sicurezza delle informazioni**

1. Il Fornitore deve garantire che il proprio personale (dipendenti e collaboratori) abbia piena consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza delle informazioni.

2. Il Fornitore deve garantire che il proprio personale (dipendenti e collaboratori) sottoscriva per accettazione le regole di riservatezza e sicurezza delle informazioni fornite da ARIA S.p.A..

3. Il Fornitore dovrà consentire l'installazione di componenti software o l'esecuzione di particolari configurazioni alla strumentazione in uso al fornitore necessari per assicurare una connessione sicura alla rete di ARIA S.p.A..

4. Il Fornitore prende atto che ARIA S.p.A. svolgerà attività di monitoraggio e prevenzione delle minacce di sicurezza e che, nel caso in cui venga identificata una postazione di lavoro del personale dello stesso che presenta delle minacce di sicurezza, ARIA S.p.A. agirà prontamente nei confronti del fornitore e della persona a cui è assegnata la postazione al fine di risolvere la problematica.

Resta inteso che, fino a quando ARIA S.p.A. non riterrà ripristinata la sicurezza, non verrà consentito la connessione alla rete di ARIA S.p.A..

#### **22. Adeguamento dei corrispettivi**

1. Il Fornitore avrà diritto agli adeguamenti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **23. Informativa relativa al Trattamento dei dati Personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679**

1. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. I dati sono trattati al fine di dare esecuzione al presente Contratto ed adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile ed amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante,

direttamente o indirettamente, dallo stesso.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento UE 2016/679, i dati personali potranno essere comunicati ai soggetti operanti per conto del Titolare del trattamento o comunque sottoposti alla sua autorità. L'elenco dei Responsabili è disponibile presso la Sede del Titolare. I dati potranno essere inoltre comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

4. Con riferimento ai dati personali oggetto del trattamento per l'esecuzione del Contratto gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento, utilizzando come criterio le norme civilistiche relative alla prescrizione.

5. Il conferimento dei dati è finalizzato all'esecuzione del Contratto e si informa che gli interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei loro dati personali. Inoltre, gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ovvero il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è Aria S.p.A., con sede in Milano, Via T. Taramelli n. 26. Per l'esercizio dei diritti descritti al precedente punto 5 è possibile contattare l'indirizzo di posta elettronica [privacy@ariaspa.it](mailto:privacy@ariaspa.it) oppure, a mezzo posta raccomandata, l'indirizzo Via Torquato Taramelli 26, 20124 Milano all'attenzione della "Struttura Supporto Normativo Protezione dei Dati Personali, Sicurezza delle Informazioni e Amministrazione Digitale di Aria S.p.A.".

#### **24. Norme Applicabili**

1. Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 50/2016, nonché alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; dal Codice civile e dalle altre normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

#### **25. Clausola finale**

1. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo se non con il consenso delle parti e per iscritto.

2. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi ai sensi dell'art.1341 c.c. di approvare specificamente, singolarmente per punti e sottopunti nonché nel loro insieme come segue:

Art. "Obbligazioni contrattuali del Fornitore"; Art. "Lavoro e sicurezza sul lavoro"; Art. "Corrispettivi, Fatturazione, Pagamenti e Tracciabilità dei flussi finanziari"; Art. "Penali"; Art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"; Art. "Risoluzione"; Art. "Recesso"; Art. "Condizioni risolutive Esprese"; Art. "Codice Etico"; Art. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione"; Art. "Riservatezza"; Art. "Foro competente"; Art. "Informativa al Trattamento dei dati Personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679"; Art. "Norme Applicabili"; Art. "Clausola finale".

#### **IL FORNITORE**

**ARIA- Azienda Regionale  
per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.**  
Il Direttore Generale  
**Filippo Bongiovanni**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore/legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo "Oggetto del Servizio"; Art. "Obbligazioni contrattuali del Fornitore"; Art. "Lavoro e sicurezza sul lavoro"; Art. "Corrispettivi, Fatturazione, Pagamenti e Tracciabilità dei flussi finanziari"; Art. "Penali"; Art. "Garanzia"; Art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"; Art. "Risoluzione"; Art. "Recesso"; Art. "Condizioni risolutive Esprese"; Art. "Codice Etico"; Art. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione"; Art. "Riservatezza"; Art. "Foro competente"; Art. "Informativa al Trattamento dei dati Personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679"; Art. "Norme Applicabili"; Art. "Clausola finale".

#### **IL FORNITORE**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000  
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

*Allegato Patto Integrita'*

*Allegato Offerta Economica*